



Municipio

Cugnasco,
15 gennaio 2014

Risoluzione municipale
2251 – 14.1.2014

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 40

Convenzione con il Comune di Locarno per l'esercizio delle competenze di polizia comunale nella giurisdizione del Comune di Cugnasco-Gerra da parte della polizia della Città di Locarno

Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio (il documento ha origine dal MM del Municipio di Locarno al suo Consiglio comunale concernente la proposta di collaborazione in esame con i Comuni di Brione s/Minusio, Cugnasco-Gerra, Mergoscia, Orselina e Terre di Pedemonte) vi sottoponiamo la proposta di conclusione di una convenzione con la Città di Locarno per l'esercizio delle competenze di Polizia comunale nella giurisdizione comunale di Cugnasco-Gerra, sulla base delle seguenti considerazioni:

1. Con messaggio no. 6423 del 30 novembre 2010 il Consiglio di Stato ha sottoposto al Gran Consiglio il progetto di legge concernente la collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali, che è stato oggetto di due rapporti da parte della Commissione della Legislazione di data 2 marzo 2011. Il Gran Consiglio, in data 16 marzo 2011, adottava la nuova Legge sulla collaborazione tra la Polizia cantonale e le Polizie comunali, che una volta scaduti i termini di referendum, è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi degli atti esecutivi no. 28 del 3 luglio 2012 unitamente al nuovo Regolamento della legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali. Entrambi i nuovi strumenti legislativi sono entrati in vigore il 1° settembre 2012. Il 28 giugno 2012 il Direttore del Dipartimento delle istituzioni ha presentato la nuova legge che ha lo scopo di definire le modalità di collaborazione fra Cantone e Comuni in materia di sicurezza ed in modo particolare per quanto riguarda il coordinamento delle attività di Polizia fra il corpo della Polizia cantonale e i corpi delle Polizie comunali. Un punto cardine della legge è quello secondo cui tutti i Comuni contribuiscono al finanziamento dei costi di sicurezza conseguenti l'assolvimento di compiti di Polizia di loro competenza. La nuova legge stabilisce inoltre che un Comune può costituire un proprio corpo di Polizia se dispone di un minimo di 5 agenti operativi più un comandante, che secondo l'accezione legislativa costituisce un corpo di Polizia comunale strutturato. Questa particolarità permette a un Comune strutturato di sottoscrivere convenzioni con i comuni che non sono dotati di un proprio corpo di Polizia. Il Regolamento d'applicazione stabilisce i compiti di Polizia spettanti ai Comuni e le condizioni del loro esercizio.

2. La legge cantonale ha istituito 8 regioni di Polizia comunale con il relativo Comune polo, e meglio come indicato nell'Allegato 1 al presente Messaggio municipale. La Regione 6 include i Comuni della zona Locarnese est e la Valle Maggia. Il Comune di Locarno è designato Comune polo. La Regione 6 comprende pertanto i seguenti Comuni: Locarno, Avegno-Gordevio, Brione Verzasca, Bosco Gurin, Brione s/Minusio, Cavigliano, Campo Vallemaggia, Cerentino, Cevio, Corippo, Cugnasco-Gerra, Frasco, Gambarogno, Gordola, Lavertezzo, Lavizzara, Linescio, Maggia, Mergoscia, Minusio, Muralto, Orselina, Sonogno, Tegna, Tenero-Contra, Verscio, Gresso, Isorno, Mosogno, Onsernone e Vergeletto. Si ricorda che nel 2013 i Comuni di Tegna, Verscio e Cavigliano sono stati aggregati nel nuovo Comune Terre di Pedemonte. Le disposizioni legislative cantonali definiscono i compiti conferibili alle Polizie comunali, che sono suddivisi in compiti di base assegnati automaticamente con l'entrata in vigore della LCPol e del relativo Regolamento (v. in dettaglio l'Allegato 2 capitolo A); mentre che i compiti di cui al capitolo B possono essere richiesti in futuro sulla base di una delega ottenuta dal Consiglio di Stato.
3. Nel 2013 il Municipio ha svolto i necessari contatti con il Comando della polizia comunale di Locarno in vista della conclusione di una convenzione per l'esecuzione dei compiti di polizia previsti dalla legge. Contemporaneamente l'Esecutivo ha condotto le trattative con il Municipio di Gordola ai fini della conclusione di una convenzione con la polizia strutturata del Piano, con sede a Gordola. Per i motivi che si indicheranno di seguito, lo scrivente Municipio ha scelto di proporre al Consiglio comunale la conclusione di un accordo con la Città di Locarno. Con il presente messaggio siamo di conseguenza in grado di sottoporvi la proposta di sottoscrizione della Convenzione con il Comune di Locarno.
4. Le convenzioni con i singoli Comuni vengono stipulate sulla base del modello tipo allestito dal Dipartimento delle istituzioni, ritenuto che il calcolo del contributo di ogni Comune è stabilito in base al numero della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno, sulla base di un prezzo di prestazione pro capite da definire tra i Comuni interessati sulla base di indicazioni fornite dal Dipartimento delle istituzioni. Le indennità pro capite sono soggette all'adeguamento al rincaro secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo al mese di dicembre dell'anno precedente. Per quanto riguarda la determinazione dei contributi pro capite la Convenzione fissa l'onere a carico del Comune di Cugnasco-Gerra in Fr. 83.40 per abitante che, calcolato su una popolazione - al 31 dicembre 2013 - di 2906 unità, porta il costo annuo complessivo a Fr. 242'360.-. Sulla determinazione della popolazione si fa riferimento a quella residente permanentemente secondo i dati accertati e pubblicati dall'Ufficio cantonale di statistica. Per popolazione residente permanente si intendono tutte le persone residenti durante un anno e comprende le persone di nazionalità svizzera domiciliate, le persone di nazionalità straniera titolari di un permesso di domicilio o di un permesso di dimora della durata di almeno 12 mesi, i funzionari internazionali, i diplomatici e i membri delle loro famiglie nonché i richiedenti l'asilo con una durata di dimora complessiva di almeno 12 mesi (v. anche art. 3 RLCPol).
5. La conclusione di questa e di altre convenzioni di collaborazione (con i Comuni di Brione s/Minusio, Mergoscia, Orselina e Terre di Pedemonte) ha evidentemente degli effetti anche sulla struttura, la composizione e l'organizzazione del Corpo della Polizia della Città di Locarno che dagli attuali 25 agenti operativi dovrà essere potenziato ad un minimo di 30 agenti operativi, riservata comunque l'ulteriore evoluzione della situazione in seguito al previsto convenzionamento con i comuni della Vallemaggia e della Valle Onsernone. Questo sviluppo dell'effettivo, secondo le indicazioni che sono state date dal Municipio cittadino, comporterà anche il conseguente potenziamento del settore amministrativo e territoriale; il tutto per considerare gli ulteriori compiti assunti dal Comando della Polizia della Città. Una volta concluse tutte le convenzioni con i diversi Comuni la situazione operativa ideale minima dovrebbe comportare un effettivo complessivo di 60 unità (comprensivo di agenti di quartiere, servizi amministrativi, servizi tecnici e gestione suolo pubblico).
6. Il Municipio valuta in modo positivo l'entrata in vigore della nuova legge in materia, che chiude un iter che è stato assai tormentato e che si è eccessivamente protratto nel tempo, ma che ha anche sostanzialmente modificato il quadro normativo e operativo rispetto agli intendimenti originali.

7. Non possiamo mancare di rilevare che la conclusione della convenzione in esame va a colmare un'importante lacuna nella gestione della sicurezza pubblica. Inoltre, la stipulazione di un contratto di collaborazione da parte di tutti i Comuni della regione va a beneficio della sicurezza dell'intera regione, permette di intervenire in modo mirato, efficace e coordinato anche con gli altri Comuni dotati di un proprio corpo strutturato e infine, evidentemente, facilita la collaborazione con la Polizia cantonale. L'accordo in esame permetterà di garantire un efficace e efficiente servizio di pattugliamento e di intervento sulle 24 ore e 7 giorni su 7.

Come si è anticipato al punto 3, lo scrivente Municipio ha preferito indirizzarsi verso la Polizia comunale di Locarno invece di quella intercomunale del Piano essenzialmente per i seguenti motivi:

- la Polizia comunale di Locarno garantisce il servizio 24/24 ore e 7/7 giorni. Invece, la Polizia intercomunale del Piano svolge il servizio dal lunedì al venerdì, dalle 06:00 alle 22:00, mentre il servizio notturno è garantito solo il venerdì e il sabato. Infatti, secondo l'articolo 2 cpv. 2 del Regolamento della legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali *“In ogni regione di polizia comunale, con il coordinamento del comune polo, tutti i corpi della stessa sono chiamati a garantire congiuntamente la presenza di un servizio di polizia di prossimità, basato su di un adeguato effettivo di polizia uniformata operativa («agenti», ai sensi dell'art. 3 LCPol) per l'adempimento sull'arco dell'intera giornata (24 ore) dei compiti di base di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5.9 dell'Allegato 2 (Sezione A). Le regioni di polizia comunale sono tenute ad offrire al pubblico i servizi residuali della Sezione A dell'Allegato 2 unicamente durante gli orari di apertura degli uffici”*. Con sentenza del 20 dicembre 2013 il Tribunale federale ha respinto i ricorsi presentati da alcuni Comuni contro la LCPol e il RLCPol; tra le misure contestate a livello di regolamento di applicazione (RLCPol) c'era quella dell'obbligo di garantire il servizio sull'arco delle 24 ore all'interno delle regioni di polizia, secondo la norma testé ricordata;
- con un servizio più esteso e consono alle nostre necessità di sicurezza, il Comune di Locarno chiede un contributo di Fr. 83.40 (articolo 2 della Convenzione); la partecipazione chiesta dal Comune di Gordola è di circa Fr. 90.- per abitante (cfr. MM del Municipio di Gordola no. 1235/agosto 2013);
- nel caso di scioglimento anticipato della Convenzione (di durata indeterminata per il Comune di Gordola, con un preavviso di un anno per l'anno seguente – articolo 14 -; durata iniziale di 5 anni, con successiva possibilità di disdetta con un termine di preavviso di un anno per il Comune di Locarno), il Comune di Gordola può addebitare, interamente o parzialmente, i relativi costi connessi (articolo 15).

In conclusione il Municipio, fermamente convinto della bontà e della necessità dell'operazione che vi sottoponiamo, vi invita a ratificare la conclusione della convenzione di collaborazione con il Comune di Locarno che entrerà in vigore in 1° giugno 2014 (articolo 11 della Convenzione).

Aspetti di procedura

Preavvisi commissionali: l'esame del Messaggio compete alla Commissione delle petizioni (articolo 172 della Legge organica comunale – LOC, e articolo 22 del Regolamento comunale) per quanto riguarda la Convenzione e alla Commissione della gestione per gli aspetti finanziari (articolo 172 LOC).

Collisione di interesse: nessun Consigliere si trova in una situazione di collisione di interesse (articoli 32, 64 e 83 LOC).

Quoziente di voto: per l'approvazione della Convenzione, che è equiparata all'approvazione di un regolamento comunale (articolo 193a LOC), è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (9) dei membri del Consiglio comunale (articolo 61 cpv. 1 LOC).

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo (articolo 75 LOC).

PROPOSTA DI DECISIONE

Si propone al Consiglio comunale di voler decidere:

1. **È approvata la Convenzione con il Comune di Locarno per l'esercizio delle competenze di polizia comunale nella giurisdizione del Comune di Cugnasco-Gerra da parte della polizia della Città di Locarno.**

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO

Gianni Nicoli

IL SEGRETARIO

Silvano Bianchi

Commissioni incaricate per l'esame: **Petizioni e Gestione**

Allegati:

- Convenzione
- Allegato 1 al RLCPol (composizione delle regioni)
- Allegato 2 al RLCPol (elenco compiti)

CONVENZIONE

tra

il Comune di CUGNASCO-GERRA
(Comune senza polizia strutturata)

e

il Comune di LOCARNO
(Comune polo)

che ha per oggetto

l'esercizio delle competenze di polizia comunale nella giurisdizione del Comune di CUGNASCO-GERRA da parte della polizia della Città di LOCARNO.

Premessa

Ritenuto

l'articolo 4 della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol) nonché

l'articolo 3 del regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 1° settembre 2012 (RLCPol),

le parti convengono quanto segue:

Articolo 1

Oggetto e scopo

La convenzione disciplina l'esercizio delle competenze di polizia nel comprensorio giurisdizionale del Comune di Cugnasco-Gerra ad opera della polizia della Città di Locarno.

Sono svolte dalla polizia della Città di Locarno le competenze di polizia di cui alla Sezione A dell'Allegato 2 del RLCPol.

Le prestazioni di polizia di cui al precedente capoverso vengono fornite sulla base del principio della parità di trattamento sancito all'art. 2 cpv. 5 ed all'art. 3 cpv. 1 del RLCPol.

Articolo 2

Finanziamento

Per la copertura delle prestazioni di polizia il Comune di Cugnasco-Gerra versa al Comune di Locarno un'indennità risultato della moltiplicazione del numero di residenti al 31 dicembre dell'anno precedente per un prezzo di prestazione pro-capite.

Il prezzo pro-capite per le prestazioni di polizia è di Fr. 83.40.

L'indennità per le prestazioni di polizia è versata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento alla Cassa comunale, 6600 Locarno (IBAN CH94 0900 0000 6500 0127 4; CCP 65-127-4).

L'indennità pro-capite di cui al secondo capoverso è soggetta al rincaro secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo al mese di dicembre dell'anno precedente.

Articolo 3

Collaborazione tra le parti

Le parti si impegnano a collaborare in maniera costruttiva per garantire, oltre l'implementazione fattuale del principio della parità di trattamento di cui all'art. 1 cpv.3, un'ottimale efficacia ed efficienza del servizio a vantaggio del territorio, del singolo cittadino e della comunità tutta.

Per le finalità di questo articolo, ove necessario, possono essere organizzati incontri periodici per stabilire una politica di sicurezza condivisa e coordinata, che identifichi anche le priorità di intervento e ne garantisca la corretta implementazione.

Articolo 4

Rendiconto

La polizia della Città di Locarno redige all'attenzione del Comune di Cugnasco-Gerra una volta l'anno un rendiconto sull'attività svolta.

La polizia della Città di Locarno tiene rapporti mensili sull'attività svolta nella giurisdizione del Comune di Cugnasco-Gerra; tali rapporti sono a disposizione del Municipio del Comune di Cugnasco-Gerra.

Articolo 5

Responsabilità civile

Il Comune di Locarno risponde dei danni causati dagli agenti della polizia in conformità con la Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

Articolo 6

Contestazioni

Prima di adire il Consiglio di Stato, ogni contestazione in relazione alla convenzione o alle conseguenze della disdetta deve essere sottoposta ad un tentativo di conciliazione d'innanzi alla Sezione degli enti locali (art. 7 RLCPol).

Articolo 7

Modifiche successive

Con il consenso delle parti e, riservata la ratifica del Consiglio di Stato, la convenzione può essere modificata in ogni tempo, dopo il periodo fisso iniziale di cinque anni.

Nell'eventualità di trattative con le autorità cantonali competenti relativamente alla delega di ulteriori competenze fondate sull'art. 2 cpv. 3 RLCPol (Allegato 2, Sezione B), il Comune di Locarno informa delle stesse per tempo il Comune di Cugnasco-Gerra e ne raccoglie eventuali osservazioni. L'indennità finanziaria pro-capite di cui all'art. 2 deve essere opportunamente adeguata in seguito a trattativa tra le parti.

Articolo 8

Durata e disdetta

La convenzione ha una durata iniziale di cinque anni ed in seguito può essere disdetta per la fine di un anno civile con un termine di preavviso di un anno.

Articolo 9
Contravvenzioni in materia di circolazione stradale

L'importo delle contravvenzioni in materia di circolazione stradale è riversato al Comune di Cugnasco-Gerra previa deduzione delle spese vive sostenute dal Comune di Locarno.

Articolo 10
Disposizioni finali

La convenzione è redatta in tre esemplari originali, una per ciascuna parte e una per il Consiglio di Stato.

Articolo 11
Entrata in vigore

Ottenuta la ratifica dal parte del Consiglio di Stato, la convenzione entra in vigore il 1° giugno 2014.

Per il Comune di Cugnasco-Gerra

Per il Municipio

Il Sindaco:
Gianni Nicoli

Il Segretario:
Silvano Bianchi

Per il Comune di Locarno

Per il Municipio

La Sindaca:
Carla Speciali

Il Segretario:
Marco Gerosa

Approvata dal Consiglio comunale del Comune di Cugnasco-Gerra il ...

Approvata dal Consiglio comunale del Comune di Locarno il ...

Ratificata dalla Sezione degli enti locali su delega del Consiglio di Stato il ...

²In caso di mancato adempimento a questo obbligo il Consiglio di Stato impone l'affiliazione del comune interessato ad un corpo di polizia comunale strutturato (art. 4 cpv. 4 LCPol), definendo contestualmente i costi per le prestazioni fornite.

Entrata in vigore

Art. 8 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 2012.

Publicato nel BU **2012**, 253.

Allegato 1
(art. 7 LCPol)

Le otto regioni di polizia comunale con il relativo comune polo, sono così composte:

REGIONE I (Mendrisiotto sud, comune polo Chiasso)

Chiasso, Balerna, Breggia, Coldrerio, Morbio Inferiore, Novazzano, Vacallo.

REGIONE II (Mendrisiotto nord, comune polo Mendrisio)

Mendrisio, Arogno, Besazio, Bissone, Brusino Arsizio, Castel San Pietro, Ligornetto, Maroggia, Melano, Meride, Riva San Vitale, Rovio, Stabio.

REGIONE III (Luganese, comune polo Lugano)

Lugano, Agno, Alto Malcantone, Aranno, Astano, Bedano, Bedigliora, Bioggio, Bogno, Cademario, Cadempino, Cadro, Canobbio, Capriasca, Carona, Caslano, Certara, Cimadera, Collina d'Oro, Comano, Croglio, Cureglia, Curio, Grancia, Gravesano, Isono, Lamone, Magliaso, Manno, Massagno, Melide, Mezzovico Vira, Migliaglia, Monteceneri, Monteggio, Morcote, Muzzano, Neggio, Novaggio, Origgio, Paradiso, Ponte Capriasca, Ponte Tresa, Porza, Pura, Savosa, Sessa, Sonvico, Sorengo, Torricella Taverne, Valcolla, Vernate, Vezia, Vico Morcote.

REGIONE IV (Bellinzonese sud, comune polo Giubiasco)

Giubiasco, Cadenazzo, Camorino, Gudo, Pianezzo, Sant'Antonino, Sant'Antonio, Sementina.

REGIONE V (Bellinzonese nord, comune polo Bellinzona)

Bellinzona, Arbedo Castione, Claro, Gnosca, Gorduno, Lumino, Moleno, Monte Carasso, Preonzo.

REGIONE VI (Locarnese est e Valle Maggia, comune polo Locarno)

Locarno, Avegno Gordevio, Bosco Gurin, Brione sopra Minusio, Brione Verzasca, Campo Vallemaggia, Cavigliano, Cerentino, Cevio, Corippo, Cugnasco-Gerra, Frasco, Gambarogno, Gordola, Gresso, Isorno, Lavertezzo, Lavizzara, Linescio, Maggia, Mergoscia, Minusio, Mosogno, Muralto, Onsernone, Orselina, Sonogno, Tegna, Tenero-Contra, Vergeletto, Verscio.

REGIONE VII (Locarnese ovest, comune polo Ascona)

Ascona, Brissago, Centovalli, Losone, Ronco sopra Ascona.

REGIONE VIII (Riviera, Blenio e Leventina, comune polo Biasca)

Biasca, Acquarossa, Airolo, Bedretto, Blenio, Bodio, Cresciano, Dalpe, Faido, Giornico, Iragna, Lodrino, Osogna, Personico, Pollegio, Prato Leventina, Quinto, Serravalle, Sobrio.

Allegato 2
(art. 3 cpv. 2 LCPol)

Elenco dei compiti conferibili alle polizie comunali (inclusi gli agenti dei posti misti)

A) Compiti di base (conferiti automaticamente con l'entrata in vigore della LCPol e del RLCPol)

1.	Circolazione stradale (LCStr e relative Ordinanze)	Condizioni
----	---	------------

1.1	Tutte le competenze previste dagli art. 8 cpv. 1 lett. b) e 14 LACS e i compiti elencati all'art. 6 RLACS	
1.2	Incidente della circolazione	Incidente solo danni materiali con accertamento dei fatti.
1.3	Disciplinamento generale e locale del traffico	Secondo la prassi usuale o in base a singoli accordi specifici con la polizia cantonale, riservato l'art. 107 LOC.
1.4	Sequestro di veicoli, di licenze di condurre e di circolazione	Secondo quanto previsto dagli art. 54 cpv. 1 LCStr e 32 OCCS.
1.5	Segnalazioni alla competente autorità amministrativa su motivi di perdurante inattitudine alla guida	Secondo la prassi amministrativa già in vigore e in applicazione dell'art. 37 OCCS.
2.	Ordine pubblico in generale	Condizioni
2.1	Controllo d'identità	In applicazione degli art. 215 cpv. 1 lett. a) CPP e 25 cpv. 1 LPol.
2.2	Controllo all'interno di veicoli	In applicazione dell'art. 215 cpv. 2 lett. d) CPP.
2.3	Conflitti domestici (liti famigliari, ecc.)	Solo come primo intervento, ad esclusione del seguito penale e l'eventuale misura di allontanamento che rimangono alla polizia cantonale, fatta salva la registrazione per il controllo di tutti gli interventi effettuati.
2.4	Servizio d'ordine pianificato in occasione di manifestazioni pubbliche	Secondo le disposizioni previste dai rispettivi comandi.
2.5	Mantenimento dell'ordine in occasione di manifestazioni a rischio di violenza	Secondo le disposizioni usuali o accordi particolari con la polizia cantonale a dipendenza delle circostanze.
3.	Altri interventi particolari	Condizioni
3.1	Rinvenimento di cadavere	Solo come primo intervento per assicurare i luoghi e le tracce.
3.2	Scomparsa di persona	Solo come primo intervento in coordinamento con la polizia cantonale.
3.3	Infortunati domestici	Solo come primo intervento per assicurare i luoghi e le tracce.
3.4	Infortunati sul lavoro	Solo come primo intervento per assicurare i luoghi e le tracce.
3.5	Interventi per ricoveri coatti di persone bisognose di assistenza psichiatrica	Come intervento in supporto alla competente autorità decidente (medici, autorità tutorie ed altre previste dall'art. 20 LASP).
3.6	Allagamenti e scoscendimenti	Solo come primo intervento per assicurare i luoghi, le tracce e la sicurezza pubblica.
3.7	Incendi, esplosioni e inquinamenti	Solo come primo intervento per assicurare i luoghi, le tracce e la sicurezza pubblica.
4.	Contravvenzione alla	Secondo le vigenti disposizioni

	LStup	della normativa cantonale e gli accordi particolari con la competente autorità di perseguimento penale.
5.	Attività amministrative	Condizioni
5.1	Ricezione di denunce per smarrimento di oggetti e/o furto o smarrimento di documenti d'identità	Secondo la prassi usuale già in vigore.
5.2	Ricezione di querele allo sportello e servizio di consulenza all'utente	Secondo quanto previsto dall'art. 301 CPP, trasmettendo poi la querela alla polizia cantonale.
5.3	Sequestro di targhe per ordine della Sezione circolazione	Esecuzione e trasmissione alla Sezione circolazione del rapporto sull'avvenuto atto di sequestro.
5.4	Notifica di atti ufficiali	In applicazione dell'art. 85 cpv. 2 CPP o su specifiche indicazioni dell'autorità richiedente.
5.5	Esecuzione dello sfratto	Secondo le relative disposizioni di legge.
5.6	Controlli vari su ordine dell'autorità cantonale competente	Secondo le indicazioni specifiche stabilite di caso in caso dall'Autorità di perseguimento penale.
5.7	Rapporti e segnalazioni varie a autorità cantonali	Se richiesti o dalle circostanze o da doveri d'ufficio, oppure su esplicita richiesta dell'autorità cantonale competente.
5.8	Controlli e inchieste in materia di LStr	Secondo le disposizioni dell'autorità cantonale competente.
5.9	Tutte le competenze previste dall'art. 36 Lear e 86 RLear	
5.10	Controlli e inchieste in materia di legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante (art. 3)	
5.11	Controlli, inchieste e sequestri in materia di legge concernente la raccolta di funghi (art. 5)	

B) Compiti ulteriormente conferibili (solo con apposita e specifica delega singola del Consiglio di Stato, d'intesa con la competente autorità di perseguimento penale)

6.	Reati del CP perseguiti a querela di parte	Condizioni
6.1	Lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.2	Vie di fatto (art. 126 cpv. 1 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.3	Furto di lieve entità (art. 139 cifra 1 e 172ter CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.4	Danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.5	Diffamazione (art. 173 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.6	Calunnia (art. 174 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.7	Ingiuria (art. 177 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.